

**Luca Frosinini** - ragioniere commercialista – revisore legale  
**Maria Elena Bruti** - dottore commercialista – revisore legale

Orvieto, 01/06/2021

Alla Gentile Clientela  
Loro sedi.

**Oggetto: circolare informativa D.L. 25 maggio 2021 n. 73.**

Si trasmette un promemoria relativo alle ultime novità introdotte dal D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni bis”, contenente “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, pubblicato in G.U. Serie Generale 25/05/2021, n. 123, in vigore dal 26/05/2021:

**Art. 1 – Contributo a fondo perduto**

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, vengono previste ulteriori tipologie di contributi a fondo perduto:

- un nuovo contributo a fondo perduto riconosciuto automaticamente, ovvero senza necessità di presentare ulteriori istanze, di importo pari a quello dell’ultimo Decreto Sostegni (ovviamente ai soli soggetti che avevano diritto al precedente);
- viene introdotto un ulteriore contributo a fondo perduto, alternativo al precedente, che prevede la comparazione dei dati del periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021 con quelli del periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2020 quale base per calcolare il calo del fatturato; tale misura è riconosciuta sia a coloro che hanno già beneficiato del “Decreto Sostegni” sia a coloro che non vi hanno avuto accesso. Le percentuali da applicare al calo del fatturato, che deve risultare inferiore almeno del 30%, sono differenziate a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo ex D.L. n. 41/2021. Tale contributo “alternativo” è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, di una apposita domanda all’Agenzia delle Entrate con modalità e tempi ancora da definire;
- viene, infine, riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto ai soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria ovvero che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta 31/12/2019, in misura pari o superiore alla percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. L’ammontare del contributo a fondo perduto è in questo caso determinato, sempre in percentuale,

sulla riduzione del risultato economico. L'istanza per il riconoscimento del contributo in parola, con modalità ancora da definire, potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31/12/2020 sarà presentata entro il 10/09/2021. Tale aiuto è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Unione Europea.

#### **Art. 4 – Proroga ed estensione credito imposta per canoni di locazione**

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta locazioni viene esteso fino al 31/07/2021. Viene inoltre riconosciuto a tutti i soggetti con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, il credito d'imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021, limitatamente ai soggetti esercenti attività economica e a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 01/04/2020 e il 31/03/2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 01/04/2019 e il 31/03/2020;

#### **Art. 9 – Proroga sospensione attività agente della riscossione**

Il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione viene portato fino al 30 giugno; resteranno validi, però, gli eventuali provvedimenti adottati o gli adempimenti svolti dall'Agenzia della Riscossione tra il 1° maggio e l'entrata in vigore del decreto.

#### **Art. 16 – Proroga moratoria PMI**

È stata prorogata al 31/12/2021 la moratoria sui prestiti applicata alla sola quota capitale, ma detta proroga non avverrà automaticamente. Infatti, i soggetti che volessero avvalersi di questa ulteriore moratoria dovranno far pervenire la richiesta all'Istituto di Credito entro il 15 giugno 2021.

#### **Art. 32 – Credito d'imposta per la sanificazione ed acquisto DPI**

Viene previsto un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 relative alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Le modalità attuative sono demandate ad apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

#### **Art. 64 – Agevolazioni acquisto prima casa soggetti under 36**

Per i giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno del rogito notarile e che hanno un ISEE non superiore ad euro 40.000,00 annui, viene previsto l'esonero dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'acquisto della prima casa. L'agevolazione si applica agli atti stipulati nel

periodo 26/05/2021 – 30/06/2022. Inoltre, i finanziamenti allo scopo erogati sono esenti da imposta sostitutiva e dalle tasse di concessioni governative.

In breve, si informa inoltre che:

viene prevista la modifica dell'art. 26 D.P.R. n. 633/1972, anticipando i termini per l'emissione delle note di credito I.V.A. in caso di procedure concorsuali; la nota di credito potrà essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale;

è stata prevista l'estensione, fino al 31/12/2021, dell'efficacia della Garanzia Italia SACE e della disciplina speciale del Fondo di Garanzia PMI;

sono previsti dei contributi diretti alle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per almeno 4 mesi a partire dal 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto Sostegni bis:

il tutto sarà da definire con decreto Ministeriale di prossima attuazione;

viene estesa in favore dei soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro la possibilità di compensare in un'unica quota annuale i crediti maturati per investimenti in beni strumentali nuovi di tipo ordinario (non 4.0):

tale opzione riguarda solo le spese effettuate dal 16/11/2020 al 31/12/2021;

è stato esteso alle agenzie di viaggio/tour operator il bonus vacanze, utilizzabile una sola volta dal 01/07/2020 al 31/12/2021.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare, si invita a contattare direttamente lo Studio.

Cordiali saluti.

EL.DA. Elaborazione Dati s.r.l.  
L'Amministratore Unico